

## BMR - Benchmarks Regulation (Regolamento UE 2016/1011) Cessazione o Variazione Sostanziale Indici di riferimento

Dal 1° gennaio 2018, prevedendo un regime transitorio fino al 1° gennaio 2020, è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 (*BMR, Benchmarks Regulation*) in materia di indici usati come riferimento nei contratti finanziari, negli strumenti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento.

Il Regolamento BMR contiene disposizioni riguardanti la rilevazione, la diffusione e l'utilizzo da parte degli enti vigilati (tra cui le banche) di "indici di riferimento", intesi come gli indici in base ai quali viene determinato l'importo da corrispondere per un contratto o uno strumento finanziario.

Il Regolamento BMR definisce quali "contratti finanziari" i contratti di credito rientranti nell'ambito applicativo del credito ai consumatori (*CCD, Consumer Credit Directive*) e del credito immobiliare ai consumatori (*MCD, Mortgage Credit Directive*), circoscrivendo così l'ambito applicativo a queste sole tipologie di finanziamento. La normativa ha impatto anche per le aperture di credito e gli sconfinamenti su c/c di consumatori.

Fra le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni, vi è l'obbligo di redigere e mantenere Piani interni che indichino, fra l'altro, le azioni da intraprendere in caso di cessazione o sostanziali variazioni<sup>i</sup> di un indice di riferimento utilizzato.

**Di seguito l'iter operativo che Credito Padano, Banca di Credito Cooperativo s.c., porrà in essere in caso di cessazione o variazione sostanziale di uno o più indici utilizzati.**

Unità Organizzativa	Attività
<i>Funzione Condizioni e Trasparenza</i>	Rileva la dismissione o la variazione sostanziale di uno o più indici, provvedendo a segnalarlo immediatamente alla <i>Direzione, alla Funzione di Risk Management e alla Funzione di Compliance</i> .
<i>Funzione di Risk Management</i>	Valuta ed identifica l'indice/gli indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative.
<i>Funzione di Compliance</i>	Valuta la conformità della proposta pervenuta, in particolare gli impatti attesi sulla clientela interessata, suggerendo nel caso gli opportuni correttivi.
<i>Direzione Generale congiuntamente con Funzione di Risk Management e di Compliance</i>	Valutano il risultato dell'analisi con l'identificazione dell'indice/degli indici di riferimento alternativi.
<i>Direzione Generale</i>	Sottopone la proposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
<i>Consiglio di Amministrazione</i>	Valuta e approva la proposta.
<i>Ufficio Condizioni e Trasparenza</i>	A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione provvede: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ad aggiornare la documentazione contrattuale di riferimento;</li> <li>- a curare l'invio a tutti i clienti interessati di una specifica comunicazione, dando indicazione dell'indice/i di riferimento alternativo a cui far riferimento per la sostituzione, indicando il motivo per cui tali indici rappresentano valide alternative;</li> <li>- ad aggiornare i fogli informativi e i totem Trasparenza;</li> <li>- a comunicare alle Filiali e agli altri uffici interni (area crediti per eventuale aggiornamento tabelle mutui, Ufficio Marketing e Funzione Comunicazione e Relazioni esterne), il nuovo indice di riferimento adottato.</li> </ul>
<i>Ufficio Marketing</i>	A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione prende visione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati, di cui dovrà tenere conto nella definizione delle caratteristiche che contraddistinguono i prodotti offerti dalla Banca.
<i>Funzione Comunicazione e Relazioni esterne</i>	A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, cura la pubblicazione di un avviso sul sito internet della Banca con l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sostanzialmente modificati.

<sup>i</sup> Per variazioni sostanziali non si intendono variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro ma, piuttosto, le c.d. "modifiche rilevanti" della metodologia per la determinazione dell'indice.